

Repertorio numero 37.860/19.957

**COSTITUZIONE DELLA "ASSOCIAZIONE SCIARE PER SORRIDERE  
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ETS"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il ventisette settembre, in Torino, nel mio studio in via A. Avogadro n. 16.

Innanzi a me dottor Luigi MIGLIARDI, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, sono presenti:

**GAVOSTO Franco**, nato a Cuneo il 7 novembre 1956, residente in Scarnafigi, piazza Ospedale n. 2, codice fiscale GVS FNC 56S07 D2050;

**GRIPPALDI Vito**, nato a Torino il 10 aprile 1960, quivi residente in corso Re Umberto n. 78, codice fiscale GRP VTI 60D10 L219K;

**PERNICE Mauro**, nato a Torino il 17 maggio 1960, quivi residente in corso Duca D'Aosta n. 4 scala B, codice fiscale PRN MRA 60E17 L219K;

**GRIPPALDI Riccardo**, nato a Torino il 2 giugno 1961, residente in Trofarello, via Lame n. 1, codice fiscale GRP RCR 61H02 L219U;

**CISI Maurizio**, nato a Torino il 27 dicembre 1962, quivi residente in via XX Settembre n. 3, codice fiscale CSI MRZ 62T27 L219T;

**MISERERE Paolo**, nato a Torino il 18 novembre 1965, quivi residente in via Principi D'Acaja n. 6 scala B, codice fiscale MSR PLA 65S18 L219X;

**MESSINA Teresita**, nata a Torino il 27 marzo 1967, residente in Sestriere, via Principale n. 18/A, codice fiscale MSS TST 67C67 L219E;

**RE Elena**, nata a Milano il 16 marzo 1993, residente in Chieri, via Vittorio Emanuele Secondo n. 10, codice fiscale REX LNE 93C56 F2050;

**FASANO Ludovica**, nata a Torino il 9 maggio 1996, quivi residente in via Filadelfia n. 50 scala C, codice fiscale FSN LVC 96E49 L219R;

**GRIPPALDI Francesca**, nata a Torino il 31 agosto 1999, quivi residente in corso Re Umberto n. 78, codice fiscale GRP FNC 99M71 L219Z.

Detti comparenti - cittadini italiani della cui personale identità io Notaio sono certo - mi chiedono di ricevere il presente atto col quale convengono di costituire, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione denominata **"Associazione Sciare per Sorridere Organizzazione di Volontariato - ETS"** abbreviabile **"Sciare per sorridere ODV"**, con sede in Torino e indirizzo in corso Re Umberto n. 78.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, si prefigge lo scopo di effettua-

**REGISTRATO A TORINO**

**I° UFF. ENTRATE TT2**

**IL 7 ottobre 2022**

**AL N. 48044/1T  
CON EURO 200,00**

re azioni di volontariato nei confronti di soggetti terzi.

L'Associazione si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno.

L'Associazione è diretta ad aiutare persone in stato di disagio, svolgendo azioni erogabili in modo continuo, diretto e indiretto, volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno, operando prevalentemente in favore di terzi attraverso anche il supporto ad Enti assistenziali.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, temporanee o permanenti, aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad altre organizzazioni con scopi sociali ed umanitari.

#### ATTIVITA'

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D. lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (ss. mm. ii.), di svolgere in Italia e all'estero in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui al richiamato art. 5, lettere:
  - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D. lgs 117/2017;
  - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  - o) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 D. lgs 117/2017.

L'Associazione, per il conseguimento delle proprie finalità, direttamente o attraverso l'opera di altri, potrà anche:

- provvedere all' organizzazione e gestione di corsi di sci e snowboard rivolti a bambini ed adolescenti nella fascia d'età 5-19 anni, che presentino desiderio di accedere alla pratica dello sci, difficoltà economica a sostenerne le spese, bisogno di praticare attività sportiva, desiderio di conoscere e vivere la vita all'aria aperta in montagna;
- collaborare con istituti scolastici, associazioni ed altri enti per l'organizzazione e il sostegno economico della pratica sportiva in montagna diretta a bambini ed adolescenti con le medesime finalità di cui al punto precedente;
- organizzare altre attività in ambiente montano con le medesime finalità di cui ai punti precedenti;
- stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati per la realizzazione di attività da gestire in proprio o da affidare a singoli soci particolarmente idonei allo svolgimento delle medesime;
- elaborare e rendere pubblici strategie e progetti alternativi di sviluppo sociale;
- organizzare e promuovere iniziative volte a rendere la cultura e lo sport accessibile a tutte le fasce sociali;
- esercitare tutte quelle attività commerciali connesse che, in via complementare e suppletiva, potranno portare al raggiungimento del fine statutario.

Infine, essa intende realizzare ogni altra attività ritenuta idonea al perseguimento degli scopi suddetti, ivi compresi: convegni e seminari, iniziative di diffusione di materiali, documenti e studi, anche mediante apposite attività editoriali e di diffusione multimediale. A tal fine l'Associazione potrà assumere ogni iniziativa ritenuta utile ed opportuna a stipulare accordi, contratti e convenzioni con l'Unione Europea, la Pubblica Amministrazione centrale e periferica, con Enti, Associazioni, Fondazioni, Università e con soggetti privati sia italiani sia stranieri.

L'Associazione si occuperà inoltre di:

- aderire e collaborare con qualunque ente pubblico o privato, anche ricevendo ed erogando contributi;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, eventi sportivi, culturali, ricreativi, mostre, attività artistiche, seminari, convegni, studi, conferenze e corsi anche al fine di organizzare raccolte fondi e promuovere l'attività dell'Associazione;
- svolgere ogni attività economica, finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei suoi scopi compreso la raccolta fondi mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impegnando risorse proprie e di terzi nel rispetto del disposto legislativo.

L' Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. lgs 117/2017 e ss. mm. ii la cui individuazione è operata a cura del Consiglio Direttivo.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. lgs 117/2017.

Le attività sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi, tramite prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

La costituita associazione è disciplinata dallo statuto composto di venticinque articoli che, previa lettura da me datane ai comparenti, viene allegato sotto la lettera "A" per far parte integrante e sostanziale del presente.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A costituire il patrimonio iniziale dell'Associazione i signori Franco GAVOSTO, Vito GRIPPALDI, Mauro PERNICE, Riccardo GRIPPALDI, Maurizio CISI, Paolo MISERERE, Teresita MESSINA, Elena RE, Ludovica FASANO e Francesca GRIPPALDI assegnano alla stessa la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Detta somma viene conferita a mezzo assegno circolare non trasferibile, di pari importo, n. 7405600715-06 emesso il 22 settembre 2022 dalla Unicredit S.p.A.

I comparenti dichiarano espressamente che l'attribuzione patrimoniale è finalizzata al riconoscimento dell'Associazione qui costituita, pertanto ottenuto il riconoscimento giuridico l'Ente assegnatario entrerà definitivamente nel possesso e godimento di detta somma di denaro.

Per essa comunque sarà cura del nominato rappresentate legale effettuarne il versamento su conto corrente bancario appositamente acceso a nome dell'Associazione.

Sono organi dell'associazione l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e l'Organo di controllo qualora nominato.

I comparenti, ai sensi dello statuto approvato, convengono di nominare con durata in carica per tre esercizi sino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2024 un Consiglio Direttivo di quattro membri, a comporre il quale vengono nominati i signori:

- Vito Grippaldi, Presidente;
- Francesca Grippaldi, Vice Presidente;
- Franco Gavosto, Tesoriere;
- Ludovica Fasano, Consigliere; i quali presenti accettano

la carica, dichiarando che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità.

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; in caso di suo impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Il nominato Presidente viene espressamente incaricato di eseguire ogni adempimento necessario per ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore della costituita associazione con l'iscrizione nell'apposito Registro, nonché ogni attività richiesta per il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della vigente disciplina.

Le spese di atto e conseguenti sono a carico dei comparenti che chiedono l'applicazione dei benefici fiscali di legge previsti ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) - imposta di registro in misura fissa ed esenzione da imposta di bollo - art. 82.

Io notaio ho ricevuto quest'atto da me scritto in parte ed in parte dattiloscritto e da me letto ai comparenti che lo confermano e con me si sottoscrivono alle ore diciassette e minuti quaranta.

Occupi di tre fogli dieci pagine.

In originale firmato:

Franco GAVOSTO

Vito GRIPPALDI

Mauro PERNICE

Riccardo GRIPPALDI

Maurizio CISI

Paolo MISERERE

Teresita MESSINA

Elena RE

Ludovica FASANO

Francesca GRIPPALDI

Luigi MIGLIARDI - notaio.

-----

Allegato "A" al repertorio n. 37.860/19.957

#### STATUTO

#### **Art. 1 Denominazione, sede e durata**

1. L'Organizzazione di Volontariato **"Associazione Sciare per Sorridere Organizzazione di Volontariato - ETS"** abbreviabile **"Sciare per sorridere ODV"**, di seguito l'"Associazione", è costituita ai sensi e conformemente al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e successive modifiche e integrazioni.

2. L'Associazione assume nella propria denominazione l'acronimo ETS o la locuzione Ente del Terzo Settore e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'Associazione utilizza la denominazione ed il logo "Scia-

re per Sorridere ODV" per i fini indicati nel presente statuto ed in particolare per il raggiungimento dello scopo indicato all'articolo 2.

4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino (TO) in corso Re Umberto n. 78. Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale dell'Associazione può essere trasferita all'interno dello stesso Comune. Con deliberazione dell'Assemblea potrà essere variata la sede principale in altro Comune e potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie. L'Associazione ha durata illimitata.

5. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 12

#### **Art. 2 Scopi e Finalità**

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, si prefigge lo scopo di effettuare azioni di volontariato nei confronti di soggetti terzi.

L'Associazione si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno.

L'Associazione è diretta ad aiutare persone in stato di disagio, svolgendo azioni erogabili in modo continuo, diretto e indiretto, volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno, operando prevalentemente in favore di terzi attraverso anche il supporto ad Enti assistenziali.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, temporanee o permanenti, aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad altre organizzazioni con scopi sociali ed umanitari.

#### **Art. 3 Attività**

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D. lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (ss.mm.ii.), di svolgere in Italia e all'estero in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui al richiamato art. 5, lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. lgs 117/2017;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

o) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D. lgs 117/2017.

L'Associazione, per il conseguimento delle proprie finalità, direttamente o attraverso l'opera di altri, potrà anche:

- provvedere all'organizzazione e gestione di corsi di sci e snowboard rivolti a bambini ed adolescenti nella fascia d'età 5-19 anni, che presentino desiderio di accedere alla pratica dello sci, difficoltà economica a sostenerne le spese, bisogno di praticare attività sportiva, desiderio di conoscere e vivere la vita all'aria aperta in montagna;

- collaborare con istituti scolastici, associazioni ed altri enti per l'organizzazione e il sostegno economico della pratica sportiva in montagna diretta a bambini ed adolescenti con le medesime finalità di cui al punto precedente;

- organizzare altre attività in ambiente montano con le medesime finalità di cui ai punti precedenti;

- stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati per la realizzazione di attività da gestire in proprio o da affidare a singoli soci particolarmente idonei allo svolgimento delle medesime;

- elaborare e rendere pubblici strategie e progetti alternativi di sviluppo sociale;

- organizzare e promuovere iniziative volte a rendere la cultura e lo sport accessibile a tutte le fasce sociali;

- esercitare tutte quelle attività commerciali connesse che, in via complementare e suppletiva, potranno portare al raggiungimento del fine statutario.

Infine, essa intende realizzare ogni altra attività ritenuta idonea al perseguimento degli scopi suddetti, ivi compresi: convegni e seminari, iniziative di diffusione di materiali, documenti e studi, anche mediante apposite attività editoriali e di diffusione multimediale. A tal fine l'Associazione potrà assumere ogni iniziativa ritenuta utile ed opportuna a stipulare accordi, contratti e convenzioni con l'Unione Europea, la Pubblica Amministrazione centrale e periferica, con Enti, Associazioni, Fondazioni, Università e con soggetti privati sia italiani sia stranieri.

L'Associazione si occuperà inoltre di:

- aderire e collaborare con qualunque ente pubblico o priva-

to, anche ricevendo ed erogando contributi;

- promuovere ed organizzare manifestazioni, eventi sportivi, culturali, ricreativi, mostre, attività artistiche, seminari, convegni, studi, conferenze e corsi anche al fine di organizzare raccolte fondi e promuovere l'attività dell'Associazione;

- svolgere ogni attività economica, finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei suoi scopi compreso la raccolta fondi mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impegnando risorse proprie e di terzi nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. lgs 117/2017 e ss. mm. ii. la cui individuazione è operata a cura del Consiglio Direttivo.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. lgs 117/2017 e ss. mm. ii.

Le attività sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi, tramite prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

#### **Art. 4 Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a. fondo iniziale di dotazione dell'importo di euro 15.000,00 (quindicimila/00);
- b. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- d. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative e contributi degli aderenti;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. rimborsi derivanti da convenzioni;
- f. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
- g. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del d. lgs 117/2017 e ss. mm.ii;
- h. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D. lgs 117/2017 e ss. mm. ii.



3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

#### **Art. 5 Soci**

1. Ai sensi dell'art. 32 D. lgs 117/2017 e ss. mm. ii. l'Associazione non può essere costituita da un numero inferiore a 7 persone fisiche o a 3 Organizzazioni di Volontariato. Il numero dei soci è illimitato.

Possono fare parte dell'Associazione, tutte le persone fisiche, le ODV, e gli altri Enti del Terzo Settore o senza fini di lucro - il numero di quest'ultimi, tuttavia, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV - che, condividendo gli scopi e le finalità dell'Associazione, si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo i casi di cui al punto 6 dell'art. 6.

3. Possono essere Soci le persone fisiche, le Organizzazioni di Volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore o senza fini di lucro che ne facciano richiesta.

#### **Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione**

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Sono ammessi a fare parte dell'Associazione, in qualità di Soci a seguito di domanda scritta e delibera del Consiglio Direttivo, che tenga conto dell'esperienza, della competenza e dell'interesse dei candidati a perseguire lo scopo sociale: persone fisiche e giuridiche che si impegnino al versamento della quota associativa, a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'organo designato dalla Assemblea.

3. Il ricorso all'organo designato dalla Assemblea è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

6. La qualità di Socio si perde:

a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Presidente dell'Associazione con almeno tre mesi di preavviso.

Il recesso, a richiesta, può anche avere effetto immediato al momento della ricezione da parte del Presidente della relativa dichiarazione. In tal caso il socio recedente resta comunque obbligato al pagamento degli eventuali contributi ordinari per l'esercizio in corso. Il socio recedente non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione;

b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 10 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

7. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea

8. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

9. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

#### **Art. 7 Diritti e Doveri dei soci**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

In modo particolare:

a. I soci hanno diritto:

1. di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

2. di eleggere tutti gli organi sociali e di essere eletti

negli stessi eccetto nell'Organo di Controllo;

3. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

4. i soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi;

5. di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

b. I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

- al pagamento nei termini della quota associativa annuale, i cui importi e modalità di corresponsione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo. Tale quota potrà, su delibera del Consiglio Direttivo, essere diversificata nella somma da versare tra persone fisiche e organizzazioni/enti.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Il Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno procede alla revisione della lista dei Soci.

#### **Art 8 Volontari**

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

2. L'Associazione può avvalersi inoltre del contributo personale, spontaneo e gratuito anche di persone che non abbiano ancora completato la procedura di ammissione o che per altri motivi non possiedano la qualifica di "socio".

3. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4. le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D. lgs 117/2017 e ss. mm. ii.).

5. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

6. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D. lgs 117/2017 e ss. mm. ii..

7. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente en-

tro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### **Art. 9 Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo quando necessario per legge o comunque nominato dall'assemblea.

Le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione dell'organo di controllo, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea dei soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità della legge, del presente Statuto e dei Regolamenti, obbligano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti.

2. Partecipano all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari:

- le persone fisiche regolarmente iscritte nel Registro dei Soci;
- le Istituzioni / Persone Giuridiche regolarmente iscritte nel Registro dei Soci, tramite il Responsabile / Legale Rappresentante o loro delegato.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato, persona fisica o giuridica, può rappresentare più di 3 associati.

4. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; ove anche questi sia assente, da altro socio eletto in sede assembleare.

6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente,

Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto.

7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9. L'Assemblea può inoltre svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e accertare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui in corso di Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In tutti i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze che verrà conservato negli atti della Società.

10. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i so-

ci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

11. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

#### **Art. 11 Assemblea ordinaria dei Soci**

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati. Non sono considerati validi, e quindi esclusi dal computo, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017 ss.mm.ii e il bilancio preventivo;

b. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

c. nomina e revoca il Presidente e l'Organo di Controllo quando nominato;

d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove ne sia previsto l'insediamento;

e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

h. discute ed approva i programmi di attività;

i. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

j. delibera sugli eventuali contributi straordinari;

k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati e sui ricorsi in caso di esclusione di soci;

l. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;

m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e

deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo. Sono consultabili da ogni associato presso la sede dell'Associazione.

#### **Art. 12 Assemblea straordinaria dei Soci**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci sia convocata in seduta straordinaria per:

- modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto, è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà + 1 degli Associati e approva con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del/dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale, è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti o rappresentati per delega almeno tre quarti degli Associati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del/dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale.

#### **Art. 13 Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e dai Consiglieri, in numero minimo di 3 e massimo di 7 unità, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i soci. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile con riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.

2. L'Assemblea che procede all'elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3. Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. I componenti cooptati restano in carica fino alla successiva Assemblea e, a seguito di ratifica della loro nomina da parte dell'Assemblea, fino alla scadenza del triennio.

4. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

5. Tutte le cariche associative, eccetto l'organo di controllo, sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi

e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

6. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. elegge a maggioranza assoluta dei voti, al proprio interno, il Vicepresidente cui spettano gli stessi poteri e funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento;
- b. elegge, al proprio interno, il Tesoriere;
- c. nomina, su proposta del Presidente, il Segretario dell'Associazione;
- d. redige e presenta all'Assemblea il Bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 117/2017, il Bilancio preventivo e, ove richiesto, il Bilancio sociale;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea i Regolamenti di Organizzazione interna all'Associazione;
- f. determina la quota di adesione annuale;
- g. sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali contributi straordinari;
- h. delibera sull'ammissione, recesso, esclusione dei soci;
- i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- j. delibera in merito a transazioni, arbitrati, composizioni, di qualsiasi genere;
- k. delibera in merito ad operazioni finanziarie, sia in attivo che in passivo, investimenti, fidi, mutui, operazioni di leasing;
- l. acquista, permuta, vende beni mobili ed immobili;
- m. accetta donazioni, eredità, legati;
- n. consente trascrizioni ed iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni;
- o. iscrive e rinuncia ad ipoteche, anche legali;
- p. fa qualunque operazione di incasso, ritiro di depositi, svincolo di titoli e valori presso qualsiasi Amministrazione, pubblica e privata ed Enti in genere;
- q. delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili o immobili dell'Associazione, e cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- r. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- s. determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzan-



do la spesa;

t. conferisce la qualifica di Socio Onorario o Sostenitore a persone fisiche a Enti ed Associazioni che hanno particolari benemerienze o collaborazioni nei confronti dell'Associazione. Il Socio Onorario o Sostenitore può partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto;

u. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;

v. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 8 dello Statuto.

7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno il 50% (cinquanta per cento) dei componenti.

9. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenze discrezionalmente individuate dal Presidente, il Consiglio può essere convocato mediante comunicazione inviata almeno 2 giorni prima dell'adunanza. Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare,

ricevere o trasmettere documenti.

10. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario individuato e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

11. Per la validità delle deliberazioni occorre la partecipazione, anche con sistemi di video conferenza, della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti, nelle votazioni prevale il voto del Presidente. Non vengono considerati validi, quindi esclusi dal computo, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche. Non sono ammessi voti per rappresentanza o delega.

Su invito del Presidente possono partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, tecnici ed esperti.

12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 14 Presidente**

Il Presidente:

1. E' eletto dall'Assemblea dei soci.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione e stipulare contratti; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. Il Presidente può conferire procure e deleghe ad altri componenti del Consiglio Direttivo, soci dell'Associazione o anche esterni ad essa.

5. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

6. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

#### **Art. 15 Tesoriere**

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria e la contabilità dell'Associazione, secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Possiede il potere di firma insieme al Presidente, per quanto riguarda conti correnti bancari, postali.

Per l'alienazione dei beni dell'Associazione necessita l'autorizzazione esplicita del Consiglio Direttivo.

Sia il Presidente, sia il Tesoriere operano entrambi a firma disgiunta salvo altra indicazione esplicita del Consiglio Direttivo.

#### **Art.16 Segretario**

Il Segretario dell'Associazione è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce la natura e la durata dell'incarico. Può essere scelto tra i componenti del Consiglio, tra i soci dell'Associazione o anche essere esterno ad essa.

Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali sia dell'Assemblea sia del Consiglio Direttivo, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente dal quale riceve direttive per lo svolgimento del suo incarico.

#### **Art. 17 Organo di Controllo**

1. L'Assemblea provvede alla nomina un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità.

2. I membri dell'Organo di Controllo non possono essere individuati tra i soci.

3. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L'Organo di Controllo resta in carica 3 anni/esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Esso può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto

per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

7. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

8. I componenti dell'Organo di Controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

#### **Art.18 Soggetto incaricato della revisione legale dei conti**

1. In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche, la revisione legale dei conti dell'Associazione viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'Organo di controllo di cui all'art. 17 qualora costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 19 Presidente Onorario**

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

#### **Art. 20 Comitati tecnici**

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

#### **Art. 21 Sedi Locali**

1. L'Associazione può costituire Sedi locali o Uffici nelle Province viciniori in cui opera. Le sedi locali sono strutture operative finalizzate esclusivamente a garantire la capillarità dell'operato dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può individuare dei Direttori Generali Locali, attribuendo agli stessi la direzione generale della sede locale, che verrà esercitata nel rispetto delle indicazioni e delle attribuzioni fornite dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 22 Libri sociali**

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- a. il libro dei soci;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali;

d. è altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

#### **Art. 23 Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D. lgs 117/2017 e ss. mm. ii.

Il bilancio consuntivo è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, dalla Relazione di Missione ed alla Redazione del Bilancio sociale nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'art. 14 comma 1 del Dlgs 117/2017, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa nel caso l'importo complessivo dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sia inferiore ad euro 220.000,00.

I rendiconti devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

#### **Art. 24 Scioglimento**

1. L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C. oppure quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.

2. La delibera di scioglimento e devoluzione del patrimonio è approvata dall'Assemblea, in sede straordinaria, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto.

3. In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altro Ente del Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art.25 Norme finali e generali**

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

2. In caso di estinzione del rapporto associativo da qualsiasi causa determinato, i soci ed i loro eredi o aventi causa non potranno pretendere le quote versate, né i contributi ordinari né gli eventuali straordinari versati, né gli stessi potranno chiedere la divisione del fondo comune in caso di cessazione dell'Associazione. Tale fondo sarà devoluto ad associazioni con finalità simili.

3. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della ese-

cuzione o interpretazione del presente Statuto o di eventuali Regolamenti interni e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole, scelto dal Presidente del Tribunale di Torino.

4. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi si applica quanto previsto dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii e relativi decreti attuativi, in quanto compatibili, dal codice civile.

F.to:

Franco GAVOSTO

Vito GRIPPALDI

Mauro PERNICE

Riccardo GRIPPALDI

Maurizio CISI

Teresita MESSINA

Paolo MISERERE

Elena RE

Francesca GRIPPALDI

Ludovica FASANO

Luigi MIGLIARDI - notaio.

[illegible]